

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE (Banca incaricata dell'offerta)

Banca Malatestiana Credito Cooperativo Soc. Coop.

Via XX Settembre 63 - 47923 - Rimini (RN)

Tel.: 0541-315811

Email: info@bancamalatestiana.it - Sito internet: www.bancamalatestiana.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Rimini n. 287035 - Partita IVA 02529020220 - Codice Fiscale 03310710409

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5532 - Codice ABI 07090.4

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A104549

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

ONERI AGGIUNTIVI E COSTI DERIVANTI DALL'OFFERTA

La commercializzazione del prodotto da parte della Banca non comporta l'addebito di alcun onere e/o costo aggiuntivo

LUOGO OVE AVVIENE L'OFFERTA

L'offerta del prodotto avviene nei locali della Banca

FOGLIO INFORMATIVO PER IL RILASCIO DI PATTO DI RIACQUISTO FIDEJUSSORIO

INFORMAZIONI SU SELLA LEASING S.P.A. (sezione 1)

Denominazione legale	SELLA LEASING S.P.A.
Sede legale ed amministrativa	VIA ITALIA 2 13900 BIELLA - BI
Numero di telefono	015.25288.1
Numero di fax	015.35804.99
Sito internet	leasing.sella.it
E-mail	info@sellaleasing.it
Cod. ABI	19142
Numero di iscrizione nella sezione D del Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi	D000200668
Numero di Iscrizione alla CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte	00528570021
Appartenente al gruppo Sella	

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (sezione 1 - bis)

Nome e cognome del dipendente SELLA LEASING S.P.A.

Denominazione legale del soggetto convenzionato

Sede legale ed amministrativa

Numero di telefono

Qualifica

Estremi iscrizione in Albi – Elenchi

Il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'E' UN PATTO DI RIACQUISTO FIDEJUSSORIO (sezione 2)

CARATTERISTICHE

Il sottoscrittore del patto di riacquisto fidejussorio (ossia il garante dell'operazione), qualora l'Utilizzatore non ottemperi o non possa ottemperare a uno o più obblighi assunti con il contratto di locazione finanziaria, ha l'obbligo di riacquistare i beni oggetto del contratto stesso.

Il prezzo di riacquisto sarà determinato con il seguente metodo:

- dalle rate di Canone maturate e non pagate;
- dall'importo previsto dall'Articolo Indennizzo, ovvero, in corrispondenza del mese di risoluzione contrattuale, dall'attualizzazione dei canoni a scadere;
- dal prezzo di esercizio del diritto di opzione;
- dagli interessi moratori calcolati ad un tasso convenzionale pari a Euribor tre mesi lettera (/365), determinato come specificato in Legenda, alla data di risoluzione del contratto maggiorato di 0,50 punti;
- dalle spese legali e da ogni altro onere e spesa contrattualmente previste.

Rischi contrattuali

Sul piano contrattuale tra i principali rischi va tenuto presente il riacquisto del bene oggetto della locazione finanziaria da parte del garante in caso di inadempienza del debitore principale

CHE COS'E' UN CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (sezione 2 - bis)

CARATTERISTICHE

Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale il Concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'Utilizzatore che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'Utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero in caso di mancato esercizio del diritto l'obbligo di restituirlo. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease back). Si tratta quindi di una sorta di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. L'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire il bene con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore del Concedente. Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria, l'Utilizzatore dovrà alternativamente restituire il bene o esercitare il diritto di diventarne proprietario mediante il pagamento del diritto di opzione.

RISCHI TIPICI

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono:

Rischi contrattuali

L'Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa.

A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. L'Utilizzatore non può cedere il contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Concedente; qualora il Concedente autorizzi la cessione, ai sensi dell'art. 1408 secondo comma c.c., l'Utilizzatore non è liberato da tutte le obbligazioni contrattualmente previste salvo che il Concedente lo preveda espressamente. Il Concedente può quindi agire nei confronti del Cedente in qualsiasi momento e senza preavviso qualora il Cessionario risulti inadempiente alle obbligazioni assunte.

Rischi economico-finanziari

L'Utilizzatore si assume i rischi di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche. Infatti, i canoni possono aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri qualora l'utilizzatore abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (es: Euribor); nel caso in cui l'utilizzatore abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso non beneficerà di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, l'Utilizzatore si assume il rischio di cambio connesso. L'Utilizzatore si fa altresì carico dei rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Inoltre, se l'Utilizzatore non riveste la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, il Concedente ha la facoltà di modificare unilateralmente il Tasso Leasing, indicato nelle Condizioni Particolari, al verificarsi dell'aumento della differenza di rendimento tra il BTP decennale italiano ed il Bund decennale tedesco pari o superiore a 150 bps (rilevabile su Il Sole 24 Ore) rispetto al valore di tale differenza alla data di stipula del presente contratto. In tal caso, il Concedente può variare il Tasso Leasing nella misura massima di 0,10 punti percentuali per ogni variazione di 10 bps del differenziale tra il BTP decennale italiano ed il Bund decennale tedesco e comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE (sezione 3)

Non sono applicate spese a carico del fideiussore per il rilascio della garanzia.

CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (sezione 4)

Di seguito si riportano le principali clausole del contratto di locazione finanziaria:

Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto: L'Utilizzatore non ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. Il contratto si considera concluso con la restituzione del bene o con il pagamento del diritto di opzione contrattualmente previsto da parte dell'Utilizzatore. Non appena l'Utilizzatore ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali maturati alla data della del pagamento del diritto di opzione ed ha fornito tutta la documentazione richiesta dal Concedente, quest'ultimo, entro trenta giorni, trasferirà all'Utilizzatore la proprietà del bene.

All'atto del trasferimento della proprietà all'Utilizzatore, l'eventuale garanzia rilasciata dal garante a favore di SELLA LEASING S.P.A. sarà annullata.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione: per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, l'Utilizzatore può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami della società all'indirizzo SELLA LEASING S.P.A. - Ufficio Reclami - VIA ITALIA 2 - 13900 BIELLA - BI, oppure tramite e-mail agli indirizzi: reclami@sellaleasing.it - sellaleasing.reclami@pec.sella.it.

L'Ufficio Reclami risponderà entro 60 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:

- All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per informazioni è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure telefonare al numero verde 800 19 69 69;
- Oppure, nel caso si scelga la conciliazione (procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia), al Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it), Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma (tel. 06-67482, e-mail associazione@conciliatorebancario.it).

Il Concedente ed il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo Registro.

LEGENDA

Concedente

è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria

Garante

è la persona e/o la società che sottoscrive la garanzia a favore di SELLA LEASING S.P.A.

debitore principale o Utilizzatore

è la persona e/o la società di cui si garantisce l'adempimento in favore di SELLA LEASING S.P.A.

soggetto convenzionato

è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, mediatore creditizio o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario proponente offre "fuori sede" i suoi prodotti

Canone

è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria

parametro di indicizzazione

Euribor 3 mesi (/365)

è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate

è determinato mediante la seguente formula: Euribor 3 mesi base 360 x 365/360, dove il tasso Euribor 360 è rilevato giornalmente da "Il Sole 24 Ore". L'arrotondamento del tasso è fissato a tre decimali dopo la virgola. Qualora, alla data di determinazione del parametro stabilita come indicato, il dato suddetto non fosse rilevabile, si farà riferimento all'ultima quotazione disponibile da Emmi (European Money Markets Institute), Amministratore del tasso Euribor.

